

CENTRO UNIVERSITARIO EUROPEO PER I BENI CULTURALI

STATUTO

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituito il "Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali" (ONLUS) - associazione internazionale per la formazione del personale incaricato della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Essa ha sede in Ravello - Villa Rufolo.

ART. 2

Finalità

Il Centro - che s'inserisce nella cooperazione europea nel settore della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale - si prefigge di contribuire, in collegamento con gli organismi nazionali ed internazionali competenti, alla realizzazione di una politica dei beni culturali, sotto il profilo della formazione e specializzazione del personale, della deontologia professionale e della consulenza scientifica, nonché della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Il Centro persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come intese nell'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

In particolare il Centro si propone di effettuare:

- corsi di formazione del personale incaricato della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale;
- corsi di specializzazione e di aggiornamento nel settore;
- seminari di ricerca per la messa a punto e la diffusione delle conoscenze e l'applicazione dell'insegnamento allo sviluppo della ricerca;
- corsi intesi all'approfondimento delle tecniche di restauro dei beni architettonici ed artistici danneggiati dai terremoti;
- corsi di formazione del personale da utilizzare nel recupero e nella conservazione degli archivi;
- incontri di docenti, professionisti ed esperti per lo studio dei problemi del settore, per la puntualizzazione dello stato delle conoscenze su determinati temi, per dare indicazioni e raccomandazioni in relazione ai programmi di ricerca e di insegnamento;
- corsi di formazione per particolari specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti associati o di Stati membri del Consiglio d'Europa.
- edizione, stampa e diffusione di testi di insegnamento, nonché degli atti e resoconti di seminari e di simposi.

Il Centro si propone altresì di provvedere alle attività connesse, tra cui:

- raccolta di dati e di informazioni;
- redazioni di schedari;
- costituzione di biblioteche, che consentano anche il prestito di documenti didattici e di sussidi audiovisivi;
- tecniche di diffusione fotografica e audiovisiva di informazioni sul patrimonio culturale.

Il Centro non svolge attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

ART. 3

Soci

Sono soci fondatori: il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la Regione Campania, il FORMEZ - Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno, la Provincia di Salerno, l'Università di Salerno, l'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, la Comunità Montana Penisola Amalfitana, il Comune di Ravello, l'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Ravello.

Il Consiglio d'Europa e la Comunità Economica Europea assumeranno a tutti gli effetti la qualità di soci fondatori, all'atto della loro adesione.

Sono soci ordinari gli altri Enti ed organismi italiani, europei e mondiali interessati alle finalità statutarie che facciano richiesta di associazione.

Sono soci a titolo individuale e in permanenza i promotori del Centro, così come indicati nell'atto costitutivo. Essi fanno parte, di diritto e a tutti gli effetti, dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione.

Non sono ammessi soci temporanei.

Tutti i soci partecipano alla vita associativa, con diritto di voto, per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

ART. 4

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Comitato Scientifico;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 5

L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è composta dai tutti i soci promotori, fondatori ed ordinari, nonché dalle personalità cooptate ai sensi dell'art. 6, lett. d) del presente statuto.

L'Assemblea generale determina le linee di indirizzo dell'attività del Centro e ne approva i programmi.

La stessa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/5 dei soci o dell'organo di revisione collegialmente.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera le modifiche dello Statuto, con la partecipazione di almeno 3/4 dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera inoltre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto previsto nell'art. 14 del presente statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Ogni tre anni i membri ordinari eleggono, nel proprio seno ed in numero non superiore ad 1/3 di essi, i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. Possono sostituire per il tempo residuo fino alla scadenza coloro che per qualsiasi ragione vengono a mancare.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito:

a) dai soci di diritto;

b) dai rappresentanti degli Enti fondatori;

c) dai membri eletti dai soci ordinari;

d) dalle personalità che il Consiglio può cooptare, anche per un tempo definito, al fine di assicurare all'attività del Centro il loro sostegno scientifico, didattico, politico o finanziario.

Alle riunioni del Consiglio partecipano con voto consultivo, il Segretario Generale e il componente il Comitato Scientifico, designato come relatore.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

In prima convocazione le deliberazioni sono valide se è presente almeno la metà dei Consiglieri di amministrazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide quale che sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

ART. 7

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

b) delibera sulle richieste di associazione di nuovi membri;

c) determina le quote annue di partecipazione dei Soci fondatori e dei Soci ordinari;

d) adotta il regolamento interno del Centro e vi apporta le opportune modifiche, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;

e) nomina il Comitato Scientifico, il Segretario Generale e il Collegio dei Revisori dei conti;

f) specifica le attribuzioni che possono essere delegate al Presidente, stabilendo le condizioni relative;

g) adotta il regolamento finanziario; approva il bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre per l'anno successivo ed il conto consuntivo dell'esercizio finanziario entro il 30 aprile dell'anno successivo;

h) definisce e dirige l'attività del Centro; delibera e controlla i programmi di studi e ricerca;

i) predispone, alla fine di ogni anno, un rapporto sulla propria attività che sottopone all'attenzione degli Enti associati.

ART. 8

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante del "Centro" e ne coordina l'attività.

Convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.

Provvede agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli di amministrazione straordinaria previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Dispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li presenta per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

Il Vice Presidente

Il Vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente assente o impedito.

Può ricevere dal Presidente deleghe temporanee o permanenti, anche nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato per una durata di tre anni e può essere confermato.

La prima nomina gli è conferita dopo il positivo svolgimento di un periodo di esperienza professionale e di ambientamento.
Il Segretario Generale è coadiuvato dal personale necessario al funzionamento del Centro, che costituisce il Segretariato Generale.
Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede per il funzionamento del Centro e assiste il Presidente nello svolgimento delle di lui attribuzioni statutarie o delegate.
Partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Controfirma i documenti contabili e le deliberazioni.
E' responsabile dell'attività del Segretariato Generale nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri designati per un periodo di tre anni dal Consiglio di Amministrazione, e prescelti tra le personalità scientifiche la cui competenza sia riconosciuta nei campi di interesse del Centro e tra gli operatori nazionali ed internazionali della politica di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Alle sedute partecipa anche il Vice presidente.
Il Comitato Scientifico designa tra i suoi membri un relatore che lo rappresenta nel Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo.
Il Comitato Scientifico fa proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine allo svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e divulgative del Centro, ed esprime parere su ogni questione che gli venga sottoposta dallo stesso Consiglio e dal Presidente.

ART. 12

Organo di revisione

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che designa anche il Presidente. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.
Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi prima della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione; effettua verifiche di cassa.
I Revisori contabili sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori contabili durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 13

I corsi

I corsi, le conferenze e i seminari sono organizzati secondo programmi stabiliti, previo parere del Comitato Scientifico.
Ai corsi partecipano i laureati in discipline concernenti la conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
Sono ammessi alla frequenza delle altre attività formative del Centro i ricercatori ed i docenti delle Università e delle Scuole specializzate nel settore dei beni culturali.
A conclusione dei corsi e per la frequenza alle attività formative del Centro saranno rilasciati rispettivamente diplomi ed attestati.
Borse di studio potranno essere offerte dagli Enti ed organismi privati e pubblici, locali, regionali, nazionali ed internazionali.
All'assegnazione delle borse di studio provvede il Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dai conferimenti e dalle quote sottoscritte dagli Enti fondatori.
Le risorse provengono dalle quote annuali dei soci fondatori e dei soci ordinari, dalle eventuali sovvenzioni attribuite da parte dello Stato e di altri Enti a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, dal ricavo delle quote di iscrizione ai corsi e ad altre manifestazioni, dai compensi per compiti e servizi resi, dalla vendita di pubblicazioni, da eventuali donazioni, lasciti ed erogazioni liberali.
Il Centro non può distribuire, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento il patrimonio del Centro sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 15

Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alle spese di funzionamento il Centro provvede mediante:
a) le rendite del patrimonio;
b) le quote annuali dei soci fondatori e ordinari;
c) eventuali sovvenzioni dello Stato;
d) eventuali sovvenzioni di Enti pubblici, di Enti privati e di organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
e) eventuali erogazioni liberali.
Il Centro redige il bilancio e il rendiconto annuale ai sensi dell'art. 7, lett. g) del presente statuto.

ART. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Per tutti gli obblighi contabili, agevolazioni e divieti, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 4.12.1997, n. 460, pubblicato sulla G.U. n. 1/L del 2.1.1998.

Dr. Alfonso Andria
Legale Rappresentante